

DELIBERAZIONE 11 MAGGIO 2021
191/2021/R/COM

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ONERI INFORMATIVI DEL MONITORAGGIO *RETAIL*

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1157^a riunione del 11 maggio 2021

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/72/CE, del 13 luglio 2009;
- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 del 2009;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 151/11) e il relativo Allegato A, recante "*Testo Integrato Monitoraggio Retail*" (di seguito: TIMR);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 398/2014/R/eel (di seguito: 398/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: 487/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel (di seguito: 628/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 102/2016/R/com (di seguito: 102/2016/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 228/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2017, 434/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2017, 495/2017/R/com (di seguito: 495/2017/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 594/2017/R/eel (di seguito: 594/2017/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas (di seguito: 850/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com (di seguito: 77/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità, 29 marzo 2018, 168/2018/R/com (di seguito: 168/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 488/2018/R/gas (di seguito: 488/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 173/2019/A (di seguito: 173/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2020, 455/2020/R/com (di seguito: 455/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 135/2021/R/eel (di seguito: 135/2021/R/eel);
- il vigente Testo Integrato per l’erogazione dei servizi di Vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- il vigente Testo Integrato in materia Fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIF);
- il vigente Testo integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria (di seguito: TIRV);
- il Regolamento di funzionamento del Sistema Informativo Integrato, approvato con la deliberazione 455/2020/R/com.

CONSIDERATO CHE:

- L’Autorità, con la deliberazione ARG/com 151/11 ha, tra l’altro:
 - a) definito il sistema di monitoraggio *retail* (di seguito: monitoraggio), specificandone l’ambito di applicazione, gli indicatori e i dati di base;
 - b) stabilito che, ai fini delle rilevazioni dei dati funzionali al monitoraggio medesimo:
 - i) gli operatori qualificati come soggetti obbligati a trasmettere i dati ai sensi del TIMR (di seguito: soggetti obbligati), utilizzino la piattaforma informatica già presente in Autorità;
 - ii) tra detti soggetti obbligati siano inclusi gli esercenti la vendita al dettaglio che hanno sottoscritto il contratto di vendita di energia elettrica/gas naturale con il cliente finale, ivi compresi gli esercenti la maggior tutela e la salvaguardia; in particolare, l’ambito di rilevazione dei dati di base che quest’ultimi esercenti sono tenuti a trasmettere risulta distinto anche con

- riferimento al tipo di servizio (mercato libero, maggior tutela e salvaguardia);
- iii) con successivo provvedimento, il sistema di monitoraggio *retail* sia aggiornato per tenere conto dell'entrata in operatività del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), istituito presso la società Acquirente unico Spa (di seguito: l'Acquirente unico) con la legge 129/10;
- il TIMR stabilisce che l'insieme minimo degli indicatori oggetto del monitoraggio include, tra l'altro:
 - a) per il settore elettrico, gli indicatori afferenti ai servizi di ultima istanza (di seguito: informazioni sui servizi di ultima istanza del settore elettrico, di cui al TIV) di cui al relativo Allegato A1, dettagliati tra:
 - i) Monitoraggio del servizio di Maggior Tutela (art. 9 del TIV);
 - ii) Monitoraggio del Servizio a Tutele Graduali (art. 40 del TIV);
 - iii) Monitoraggio del servizio di Salvaguardia (art. 46 del TIV);
 - b) per il settore del gas, le informazioni di cui agli articoli 31. quater e 35.bis del TIVG in merito ai monitoraggi rispettivamente dei servizi di Fornitura di Ultima Istanza e di Fornitura del servizio di Default (di seguito: informazioni sui servizi di ultima istanza del settore del gas, di cui al TIVG);
 - c) il numero di punti serviti a fine mese, trasmessi dagli esercenti la vendita ai sensi della deliberazione ARG/elt 167/08 e del previgente TIVG (art. 19);
 - inoltre, il TIMR stabilisce che al fine di limitare gli oneri informativi gravanti sui soggetti obbligati, a questi ultimi non possono essere chiesti dati di base con un dettaglio maggiore rispetto alla regione o alle tipologie di punti di prelievo e punti di riconsegna oggetto di rilevazione, ossia:
 - a) nel settore elettrico, i punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici, in bassa tensione per usi diversi, in media tensione per usi diversi;
 - b) nel settore del gas, i punti di riconsegna con consumi fino a 200.000 Smc/annuo nella titolarità di clienti i. domestici, ii. condominio uso domestico, iii. relativi ad attività commerciali e altri servizi e ad attività industriali e iv. relativi ad attività di servizio pubblico.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la regolazione, definita dall'Autorità nel corso degli ultimi anni, ha attribuito un ruolo di responsabilità al Gestore del SII nello svolgimento dei processi commerciali relativi al mercato *retail* dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché con riferimento alla gestione dei dati di consumo;
- con le deliberazioni 628/2015/R/eel e 850/2017/R/gas l'Autorità ha stabilito il contenuto informativo del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), rispettivamente per il settore elettrico e per quello del gas naturale;
- l'Autorità ha riformato alcuni processi commerciali dei mercati retail di energia elettrica e gas naturale; in particolare i processi di:

- a) *switching* con le deliberazioni 487/2015/R/eel, per il settore elettrico, e 77/2018/R/com, per il settore del gas;
- b) voltura con le deliberazioni 398/2014/R/eel e 135/2021/R/eel, per il settore elettrico, e 102/2016/R/com, per il settore del gas;
- c) gestione centralizzata delle misure a partire dal gennaio 2018 con riferimento a tutti i punti di prelievo del settore elettrico, ai sensi della deliberazione 594/2017/R/eel, e a partire dal novembre 2018 con riferimento a tutti i punti di riconsegna della rete di distribuzione nel settore del gas, ai sensi della deliberazione 488/2018/R/gas;
- l'avanzato stato di implementazione del SII e dei processi sopra richiamati garantiscono la disponibilità di un importante patrimonio informativo, al quale attingere, tra l'altro ai fini del monitoraggio *retail*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 495/2017/R/com, l'Autorità ha aggiornato il sistema di monitoraggio e attuato i primi interventi di semplificazione dei relativi oneri informativi posti in capo agli operatori, tenendo conto dell'operatività del SII, con particolare riferimento a:
 - a) le comunicazioni annuali funzionali all'identificazione dei soggetti obbligati ai fini del monitoraggio *retail* per l'anno successivo precedentemente trasmessi all'Autorità dalle imprese distributrici e dai venditori sia di energia elettrica che di gas naturale;
 - b) i dati afferenti agli *switching* del settore elettrico precedentemente trasmessi all'Autorità dalle imprese distributrici;
 - c) le modalità di modifica e integrazione delle informazioni di dettaglio propedeutiche alla rilevazione dei dati;
- con deliberazione 173/2019/A, al fine di rivedere e integrare gli indicatori inclusi nel TIMR, anche in ragione degli importanti cambiamenti che si stanno attuando nei mercati *retail* dell'energia e del gas naturale, l'Autorità ha:
 - a) avviato un procedimento finalizzato alla revisione del TIMR, con particolare riferimento a:
 - i) l'ampliamento dei fenomeni monitorati;
 - ii) l'incremento del dettaglio delle informazioni disponibili;
 - iii) la definizione di nuove modalità di pubblicazione e reportistica, che consentano maggiore tempestività e fruibilità dei dati monitorati;
 - iv) l'alleggerimento degli oneri informativi a carico degli operatori.
 - b) dato mandato al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia per i seguiti di competenza, con riferimento alla valutazione delle esigenze informative in relazione ai dati rinvenibili dal SII e alle modalità di messa a disposizione;
- proprio sulla base dei dati messi a disposizione nelle attività di reportistica e monitoraggio del SII:

- a) è stato possibile acquisire i dati afferenti al numero di punti serviti a fine mese dell'RCU in luogo che quelli dichiarati dagli esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale, a partire dall'1 gennaio 2019;
- b) la Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia ha condotto delle verifiche di coerenza al fine di valutare la possibilità di rinvenire dal SII le informazioni afferenti agli *switching* nel settore del gas precedentemente trasmessi dalle imprese distributrici.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 1 del decreto-legge 73/07 ha, tra l'altro, istituito il servizio di maggior tutela per i clienti domestici e le piccole imprese (connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) che non hanno un venditore nel mercato libero; tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (art. 35, comma 2);
- con la deliberazione 491/2020/R/eel, in attuazione alle disposizioni della legge 124/17 in tema di superamento del servizio di maggior tutela inteso come superamento della c.d. tutela di prezzo, l'Autorità ha stabilito il livello di potenza contrattualmente impegnata (ossia, fino a 15 kW) al di sotto del quale sono identificate le microimprese aventi diritto al servizio di maggior tutela fino al 31 dicembre 2022; inoltre, ha adottato le disposizioni per assicurare il servizio a tutele graduali ai clienti (piccole imprese) senza fornitore a partire dall'1 gennaio 2021.

RITENUTO OPPORTUNO:

- aggiornare il sistema di monitoraggio *retail*, tenendo conto dell'operatività del SII, e proseguire con gli interventi di semplificazione degli oneri informativi posti in capo agli operatori nell'ambito del monitoraggio *retail*, con particolare riferimento a:
 - a) le informazioni afferenti agli *switching* nel settore del gas, precedentemente trasmesse all'Autorità dalle imprese distributrici;
 - b) le informazioni afferenti alla consistenza dei punti di riconsegna serviti nell'ambito del servizio di tutela e nel mercato libero, finora trasmesse all'Autorità dagli esercenti la vendita di gas naturale;
 - c) le informazioni sui servizi di ultima istanza del settore elettrico, di cui al TIV;
 - d) le informazioni sui servizi di ultima istanza del settore del gas, di cui al TIVG.
- estendere l'ambito di rilevazione del monitoraggio *retail*, con riferimento ai soli dati rinvenibili dal SII, senza porre ulteriori obblighi informativi sui soggetti obbligati ai sensi del TIMR; in particolare, estenderlo:
 - a) con riferimento a tutti gli operatori attivi nel mercato, in qualità di:
 - i) impresa distributtrice o controparte commerciale, in entrambi i settori;
 - ii) utenze del trasporto e del dispacciamento, nel settore elettrico;
 - iii) utenze della distribuzione o del bilanciamento, nel settore del gas;
 - b) a un dettaglio geografico anche provinciale o comunale;

- c) a tipologie di punti diverse da quelle oggetto di rilevazione tramite i soggetti obbligati, e pertanto a:
 - i) nel settore elettrico, i punti di prelievo allacciati in Alta e Altissima tensione e quelli in Bassa o Media tensione per utilizzi altri rispetto agli usi diversi (es: pompe di calore, riscaldamento degli ambienti nelle abitazioni, ricariche private dei veicoli elettrici e illuminazione pubblica);
 - ii) nel settore del gas, i clienti con consumo annuo superiore ai 200.000 Smc.
- d) prevedere che tra i soggetti obbligati siano inclusi anche gli esercenti il servizio a tutele graduali e che l'ambito di rilevazione dei dati di base oggetto del monitoraggio retail sia dettagliato anche con riferimento a tale servizio;
- procedere all'aggiornamento di alcune disposizioni ormai obsolete, tenuto conto dei provvedimenti adottati successivamente alla pubblicazione della deliberazione ARG/com 151/11

DELIBERA

1. di modificare il TIMR come segue:
 - a. il comma 1.1 sono apportate le seguenti modifiche:
 - i. la definizione di esercente la vendita al dettaglio è sostituita con la seguente definizione:
 - “• **esercente la vendita al dettaglio:** è il soggetto che ha sottoscritto il contratto di vendita di energia elettrica/gas naturale con il cliente finale e comprende l'esercente la maggior tutela, l'esercente la salvaguardia o l'esercente il servizio a tutele graduali;”;
 - ii. dopo la definizione di TIVG è aggiunta la seguente definizione:
 - “• **TIRV:** è l'allegato A alla deliberazione 06 aprile 2017, 228/2017/R/com, come successivamente modificato e integrato”;
 - iii. al comma 4.4, dopo le parole “oggetto di rilevazione.” sono aggiunte le parole “Diversamente, l'ambito di rilevazione dei dati di base di competenza di Acquirente Unico includono anche punti di prelievo e di riconsegna diversi da quelli oggetto di rilevazione, di cui all'articolo 1 e dettagli geografici maggiori di quello regionale.”
2. di modificare il TIV come segue:
 - a. l'articolo 9 è abrogato;
 - b. l'articolo 40 è abrogato;
 - c. l'articolo 46 è abrogato;
3. di modificare il TIVG come segue:
 - a. all'articolo 31quater sono abrogati i commi 31quater.2 e 31quater.3;
 - b. l'articolo 35bis è abrogato.
4. di prevedere che siano rilevati tramite il RCU i dati di base relativi a:

- a) gli *switching* nel settore del gas, ad oggi trasmessi dalle imprese distributrici qualificati come soggetti obbligati ai sensi del TIMR;
- b) le informazioni afferenti alla consistenza dei punti di riconsegna serviti nell'ambito del servizio di tutela e nel mercato libero, finora trasmesse all'Autorità dagli esercenti la vendita di gas naturale qualificati come soggetti obbligati ai sensi del TIMR;
5. di prevedere che le rilevazioni delle informazioni di cui ai punti 2., 3. e 4., siano rese disponibili dal Gestore del SII, secondo frequenza temporale, dettaglio, termini e modalità stabilite dal Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia, ai sensi del comma 5.3 del TIMR;
6. di prevedere che l'ambito di rilevazione dei dati di base oggetto del monitoraggio retail, di cui al comma 4.3, lettera e) del TIMR sia dettagliato anche con riferimento al servizio a tutele graduali di cui al Titolo 3 del TIV;
7. di trasmettere il presente provvedimento ad Acquirente Unico;
8. di pubblicare il presente provvedimento nonché la versione aggiornata del TIMR, del TIV e del TIVG sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini